

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria anche per deliberare in ordine alla proposta di modifica della denominazione sociale e della conseguente denominazione del Gruppo bancario.

Nel Piano di Impresa 2003 – 2005, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 settembre 2002, è stata rivolta particolare attenzione anche alla creazione di una nuova identità di Gruppo, rivedendo la denominazione della Società e conseguentemente del Gruppo e tutti i loghi e i marchi utilizzati, anche nell’ottica di valorizzare in modo autonomo il marchio Comit in altri specifici settori di attività.

Infatti, l’aggiunta di “Bci” nella denominazione sociale di maggior utilizzo fra le tre statutariamente previste è risultata inadatta sia per le difficoltà di pronuncia sia per l’incapacità dell’acronimo di evocare la Banca Commerciale Italiana, più conosciuta come Comit a livello nazionale.

La proposta è quindi di modificare la denominazione sociale in “Banca Intesa” (o in forma abbreviata “Intesa”) e conseguentemente quella del Gruppo in “Gruppo Banca Intesa” (o, in forma abbreviata, “Gruppo Intesa”).

D’altro canto, essendo la Banca Commerciale Italiana una componente fondamentale nella nascita e nella vita del Gruppo IntesaBci, saranno trovate, come sopra detto, forme più adeguate – principalmente nel settore del Corporate Banking – per valorizzare anche come marchio tale componente.

Si propone pertanto di modificare, con effetto dal 1° gennaio 2003, gli artt. 1 (denominazione sociale), 4 (nella parte in cui riporta la denominazione del Gruppo bancario) e 23 (nel comma che pure contiene la denominazione del Gruppo) nei seguenti termini.

Articolo vecchio

Articolo nuovo

<u>Articolo 1</u>	<u>Articolo 1</u>
<p>La Società si denomina "Banca Intesa Banca Commerciale Italiana S.p.A." o, in forma abbreviata, anche solo "<u>IntesaBci S.p.A.</u>" o "Banca Intesa Comit S.p.A."</p> <p>A seguito dell'incorporazione delle società Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. (Ambroveneto S.p.A.), Cariplo-Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A., Mediocredito Lombardo S.p.A. e Banca Commerciale Italiana S.p.A., la Società può utilizzare in funzione di marchi e segni distintivi le denominazioni e/o i marchi delle società incorporate.</p>	<p>La Società si denomina "<u>Banca Intesa S.p.A.</u>" o, in forma abbreviata, anche solo "<u>Intesa S.p.A.</u>".</p> <p>A seguito dell'incorporazione delle società Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. (Ambroveneto S.p.A.), Cariplo-Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A., Mediocredito Lombardo S.p.A. e Banca Commerciale Italiana S.p.A., la Società può utilizzare in funzione di marchi e segni distintivi le denominazioni e/o i marchi delle società incorporate.</p>
<u>Articolo 4</u>	<u>Articolo 4</u>
<p>La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, anche tramite Società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, sempre anche tramite Società controllate, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche complementari aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>La Società nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "<u>Gruppo IntesaBci</u>", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo.</p>	<p>La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, anche tramite Società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, sempre anche tramite Società controllate, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche complementari aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>La Società nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "<u>Gruppo Banca Intesa</u>" (o, in forma abbreviata, "<u>Gruppo Intesa</u>"), ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo.</p>

<p style="text-align: center;"><u>Articolo 23</u></p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri effettivi e due supplenti. Nella vigenza del D.M. 30.3.2000 n.162 i sindaci sono scelti tra i soggetti aventi i requisiti di professionalità di cui al comma 1 dell'art.1 del predetto Decreto Ministeriale nonché di cui al comma 2 lettere a), b) e c) dello stesso art.1, precisandosi, al solo fine della verifica della sussistenza dei requisiti di professionalità e con riferimento alle lettere b) e c), che i settori strettamente attinenti all'attività della Società sono quelli relativi all'ambito creditizio, parabancario, finanziario e assicurativo. Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, all'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tanti Soci che rappresentino almeno il 2% del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Società almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate per la partecipazione all'Assemblea stessa; b) ciascun Socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità; c) gli Azionisti riuniti in patti di sindacato, qualunque sia la forma e 	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 23</u></p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri effettivi e due supplenti. Nella vigenza del D.M. 30.3.2000 n.162 i sindaci sono scelti tra i soggetti aventi i requisiti di professionalità di cui al comma 1 dell'art.1 del predetto Decreto Ministeriale nonché di cui al comma 2 lettere a), b) e c) dello stesso art.1, precisandosi, al solo fine della verifica della sussistenza dei requisiti di professionalità e con riferimento alle lettere b) e c), che i settori strettamente attinenti all'attività della Società sono quelli relativi all'ambito creditizio, parabancario, finanziario e assicurativo. Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, all'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tanti Soci che rappresentino almeno il 2% del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Società almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate per la partecipazione all'Assemblea stessa; b) ciascun Socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità; c) gli Azionisti riuniti in patti di sindacato, qualunque sia la forma e

<p>l'oggetto dell'accordo, potranno presentare e votare una sola lista;</p> <p>d) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede della Società devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.</p> <p>Per l'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre Sindaci effettivi e uno supplente;</p> <p>b) i restanti due Sindaci effettivi ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due e tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Sindaci effettivi coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati e Sindaco supplente chi ha ottenuto il terzo quoziente più elevato.</p> <p>Nel caso che più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Sindaco; nel caso in cui da nessuna di tali liste sia ancora stato eletto un Sindaco, si procede a ballottaggio.</p> <p>La Presidenza del Collegio spetta alla</p>	<p>l'oggetto dell'accordo, potranno presentare e votare una sola lista;</p> <p>d) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede della Società devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.</p> <p>Per l'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre Sindaci effettivi e uno supplente;</p> <p>b) i restanti due Sindaci effettivi ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due e tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Sindaci effettivi coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati e Sindaco supplente chi ha ottenuto il terzo quoziente più elevato.</p> <p>Nel caso che più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Sindaco; nel caso in cui da nessuna di tali liste sia ancora stato eletto un Sindaco, si procede a ballottaggio.</p> <p>La Presidenza del Collegio spetta alla</p>
--	--

<p>persona indicata al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di presentazione di una sola lista di candidati i Sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.</p> <p>Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del Collegio Sindacale avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.</p> <p>Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalle altre liste, gli subentra il supplente eletto con le modalità di cui al punto b) del quarto comma del presente articolo.</p> <p>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.</p> <p>La carica di Sindaco effettivo presso la Società è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre cinque Società con azioni quotate, con esclusione delle Società facenti parte del gruppo bancario "Gruppo IntesaBci".</p> <p>A tal fine, ciascun Sindaco effettivo dovrà produrre al Consiglio di Amministrazione apposita dichiarazione, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili.</p> <p>La mancata produzione della dichiarazione di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili comportano la decadenza dall'ufficio di Sindaco.</p> <p>Le disposizioni di cui ai precedenti commi 12, 13 e 14 non si applicano ai Sindaci supplenti neppure per il periodo in cui questi</p>	<p>persona indicata al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di presentazione di una sola lista di candidati i Sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.</p> <p>Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del Collegio Sindacale avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.</p> <p>Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalle altre liste, gli subentra il supplente eletto con le modalità di cui al punto b) del quarto comma del presente articolo.</p> <p>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.</p> <p>La carica di Sindaco effettivo presso la Società è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre cinque Società con azioni quotate, con esclusione delle Società facenti parte del gruppo bancario "Gruppo Banca Intesa".</p> <p>A tal fine, ciascun Sindaco effettivo dovrà produrre al Consiglio di Amministrazione apposita dichiarazione, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili.</p> <p>La mancata produzione della dichiarazione di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili comportano la decadenza dall'ufficio di Sindaco.</p> <p>Le disposizioni di cui ai precedenti commi 12, 13 e 14 non si applicano ai Sindaci supplenti neppure per il periodo in cui questi</p>
---	--

<p>sostituiscono gli effettivi.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea determina l'assegno annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio; ai Sindaci spettano altresì le medaglie di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, secondo la misura determinata dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico.</p> <p>Ai Sindaci non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.</p>	<p>sostituiscono gli effettivi.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea determina l'assegno annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio; ai Sindaci spettano altresì le medaglie di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, secondo la misura determinata dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico.</p> <p>Ai Sindaci non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.</p>
---	---

Milano, 12 novembre 2002

Il Consiglio di Amministrazione